



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Struttura per la Progettazione

RICHIESTE CHIARIMENTI

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D. LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA EX ART. 42 DEL D. LGS. 36/2023 RELATIVO AL PROGETTO DEFINITIVO, CON EVENTUALE SERVIZIO OPZIONALE DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO, DELL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL COMPENDIO DEMANIALE UBICATO IN ROMA – VIALE TRASTEVERE 185-189-191 – SCHEDA PATRIMONIALE RMB1620.

CIG: 99893364D8

CUP: G84E21004950001

(Quesito n. 1) Spettabile Amministrazione, considerato che la gara in oggetto riguarda l'affidamento di prestazioni professionali per la determinazione del cui corrispettivo viene fatta applicazione, correttamente, del DM Tariffe 17.6.2016, si chiede cortesemente di chiarire come la richiesta di ribasso da applicarsi su tale importo, posto nell'interesse a ribasso, sia compatibile con le disposizione della L. 49/2023 (equo compenso), che ai sensi dell'art. 2 risulta applicabile a tutti i professionisti (in forma singola, associata o societaria) per le prestazioni rese in favore della PA e che, ai sensi dell'art. 3 comma 1, statuisce la nullità delle "pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini..."

(Risposta) Si precisa che la Legge n. 49/2023, recante le «Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali», in forza dell'art. 2, comma 1, della medesima legge «si applica ai rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile» e non anche ai contratti di appalto di cui all'art. 1655 c.c. quale quello oggetto della presente procedura. A ciò si aggiunga che in forza dell'art. 41, comma 15, del d.lgs. n. 36/2023 e dell'Allegato I.13 al d.lgs. n. 36/2023: «I [...] corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo **da porre a base di gara dell'affidamento**».

(Quesito n. 2) *L'operatore economico concorrente deve precisare all'interno della domanda di partecipazione la natura del rapporto professionale intercorrente tra*

l'operatore economico partecipante alla gara e i professionisti con status di dipendente o di collaboratore a progetto dell'operatore economico stesso.

Per quanto riguarda il contratto a progetto si richiede se detta fattispecie si concretizza con il ricorso ad un accordo contrattuale ad hoc riferito e circoscritto al bando di gara specificatamente individuato, corredato dei compensi distinti per attività svolta.

(Risposta) La fattispecie del contratto di progetto si concretizza con il ricorso a qualsivoglia accordo contrattuale non necessariamente riferito alla presente procedura di gara. L'indicazione dei compensi distinti per attività non è richiesta dal Disciplinare di gara, il quale si limita a prescrivere di precisare «*la natura del rapporto professionale intercorrente fra l'Operatore Economico partecipante alla gara e i professionisti che potranno essere presenti sia come componenti di una eventuale associazione temporanea di professionisti, sia in qualità di soggetti in organico alla struttura dell'Operatore Economico concorrente, con status di dipendente o di collaboratore a progetto della medesima*».

(Quesito n. 3) *Chiediamo se la certificazione UNI CEI EN ISO/IEC 17020 debba essere posseduta da tutti gli operatori economici costituendi il RTI oppure, se sia sufficiente che sia posseduta solo dall'impresa mandataria e che le mandanti posseggano la certificazione UNI EN ISO 9001 RT21.*

(Risposta) Si fa rinvio all'art. 38, comma 3 All. I.7, D.lgs. 36/2023 nella parte in cui specifica che "[...] Per verifiche di progetti relativi a lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, l'accreditamento, ai sensi della norma UNI EN ISO/IEC 17020, come Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, deve essere posseduto da tutti i soggetti concorrenti in forma associata [...]"; pertanto è necessario che la certificazione sia posseduta da tutti gli operatori costituendi del RTI.

(Quesito n. 4) *Buongiorno si informa che effettuando il pagamento anac l'importo è di 33€ e non di € 90 come da disciplinare a pag 25.*

(Risposta) Si conferma che l'importo è di € 33,00 e non di € 90,00. Si tratta di refuso.

(Quesito n. 5) *Buongiorno, le schede allegate (All. 4 e All. 5) presentano ripetizioni nelle sezioni indicate. Si chiede di specificare se si tratta di un refuso o se i medesimi dati debbano essere inseriti diverse volte. Tale richiesta è giustificata dall'eventuale riduzione di spazio effettivo che si ha dunque a disposizione per il contenuto. Saluti*

(Risposta) Non si tratta di un refuso, in quanto lo spazio effettivo, richiamato dal Disciplinare al capitolo 16, si riferisce alla compilazione della sola tabella Scheda A1 – Dati del Concorrente e Scheda A2 – Dati del Concorrente. Lo spazio iniziale delle due schede relativo ai dati di partecipazione dei concorrenti non verrà preso in considerazione nel conteggio delle facciate.

(Quesito n. 6) *Spett.le Agenzia del Demanio Si richiede conferma, che il termine per la presentazione delle offerte del 25/09/2023 alle ore 12:00 sia corretto.*

Cordiali saluti

(Risposta) Si conferma la correttezza del termine del 25/09/2023 alle ore 12:00 per la presentazione delle offerte.

(Quesito n. 7) *Spett.le Stazione Appaltante, in merito alla presente procedura, vorremmo sottoporre alla Vostra attenzione i seguenti quesiti:*

- *Con riferimento alle attività di verifica si chiede di chiarire se attività richieste dovranno essere svolte secondo le prescrizioni indicate nell'art. 42 del D. Lgs. 36/2023 o secondo l'art. 23 del D. Lgs. 50/2016 (come intuibile in quanto presente anche la verifica del PD ormai abrogato dal nuovo codice).*
- *Con riferimento alla richiesta di cui all' art. 3 del Disciplinare ("Nell'eventuale fase corrispondente alla verifica opzionale del progetto esecutivo l'Appaltatore deve altresì predisporre un elaborato contenente le possibili ipotesi che potrebbero comportare l'inadempimento, parziale o totale, dell'Appaltatore dei lavori, con indicazione per ogni ipotesi delle possibili cause e delle azioni preventive attuabili da parte dell'Agenzia per evitare o contenere i relativi pregiudizi" si chiede conferma che, così come attualmente formulata, trattati di refuso in quanto l'attività richiesta non può essere erogata da Organismi di Ispezione di tipo A che da principi di accreditamento prevedono una approccio di terzietà. Inoltre l'attività non risulta computata nel calcolo del corrispettivo.*

(Risposta)

- Le attività di verifica hanno ad oggetto il progetto definitivo redatto conformemente all'art. 23 del D.lgs. n. 50/2016, pertanto, occorrerà verificare la conformità del progetto alla disciplina di cui al citato art. 23, nel rispetto delle modalità previste dal Capitolato Tecnico e dalle disposizioni di cui all'art. 42 del D.lgs. n. 36/2023 (cfr. par. 3 del Disciplinare).
- Si conferma che si tratta di un refuso.

Il RUP
Ing. Marco Guglielmo Fioretti